

Sentenza del TAR N10240_2004. Riferimento alla obbligatorietà e non dell'ECM da D.M. 31 MAGGIO 2004 pubblicato nella G.U. n. 135 del 2 luglio 2004

La sentenza del TAR, su ricorso N. 10240/2004, ribadisce quanto già espresso nel decreto del 31 maggio 2004 pubblicato nella G.U. n. 135 del 2 luglio 2004.

L'ECM s'appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento, tant'è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all'aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all'apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l'ECM rappresenta un onere, non già un obbligo.